

COMUNE DI MANCIANO

(PROVINCIA DI GROSSETO) Area Tecnica Urbanistica - Edilizia Privata

Prot. (vedi PEC) Manciano, 05/07/2024

Spett.le Sindaco del Comune di Manciano SEDE	Spett.le Segretario Generale SEDE
Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC	Al "Gruppo Visconti Manciano S.R.L."
compniec@pec.mite.gov.it	gruppoviscontimanciano@pec.it
Spett.le Dott.ssa Pieri Claudia	
pieri.claudia@mase.gov.it	
Al Ministero della cultura	Alla Regione Toscana
Soprintendenza Speciale per il PNRR	Direzione generale ambiente ed energia
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it	Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione
	del paesaggio
	regionetoscana@postacert.toscana.it
	Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
MiC Segretariato Regionale per la Toscana	Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e
sr-tos@pec.cultura.gov.it	Arezzo
	sabap-si@pec.cultura.gov.it
Alla Regione Lazio	Alla Provincia di Grosseto
Direzione Regionale Ambiente	provincia.grosseto@postacert.toscana.it
Area protezione e gestione della biodiversità	provincia.grosseto@postacert.toseana.it
direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it	
Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza	All'ARPA Toscana
Energetica – Direzione Generale Valutazioni	arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Ambientali	- Frankeises OF comments
va@pec.mite.gov.it	
All'Autorità di bacino distrettuale	Unione Comuni Montani Colline del Fiora -
dell'Appennino Settentrionale	Settore Paesaggio-Via Vas
adbarno@postacert.toscana.it	uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it
Pc tommasi@amicidellaterra.it	P.c maurizio.conticelli@gmail.com

Sede Legale: Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR) Tel. 0564/625348 – 0564/625349



Oggetto: [ID: 11317] WEB-VIA FER-VIAVIAF00000041 - Nuova realizzazione di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Manciano", per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza complessiva di 50,4 MW, sito in Manciano e la relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale RTN.

Procedimento di VIA/PNIEC. Proponente: Gruppo Visconti Manciano S.r.l.

Questo Ente, vista la Comunicazione di procedibilità dell'istanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. protocollo MASE 0107239.11-06-2024, nello spirito di collaborazione con tutte le autorità e Enti in Indirizzo, vorrebbe intervenire nelle competenze e nelle potenzialità offerte per far valutare un aspetto particolare in merito alla realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto.

Il tema è semplice e riguarda il rispetto di un dispositivo di legge contenuto del Dlgs 199/2021 art 40 comma 8 lettera C quater.

In qualità di responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Manciano, ho effettuato una simulazione secca del semplice disposto letterale della norma applicandolo al caso di specie.

Il risultato, con tutti i limiti che questa approssimazione comporta, è contenuto nell'allegato alla presente attraverso il quale si può notare che le aree oggetto di installazione di impianto eolico, sono collocate all'interno della fascia di rispetto dei 3 Km di cui tratta il Decreto in relazione ai beni tutelati dal Codice 42/2004. In buona sostanza se si prende un punto nel perimetro più esterno del bene tutelato non si verifica <<*una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici* e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici>>


L'analisi fatta ha tenuto conto di un solo bene presente e afferente alla casistica dei Corsi d'Acqua e Boschi di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004, inoltre sono presenti i vincoli relativi alla distanza dalle strade.

Si invitano così gli enti in indirizzo a tenere conto, sempre che sia ritenuto opportuno, anche di questo modesto contributo offerto da una amministrazione comunale. Siamo però consapevoli che non aver tenuto conto di un preciso disposto legislativo (D.lgs 199/2021), che incide proprio sulla localizzazione degli impianti, non risulta un elemento che consenta ad un procedimento autorizzativo complesso, di esser concluso compiutamente.



Allegato 1


INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO



Sede Legale: Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR) Tel. 0564/625348 – 0564/625349




INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO CON CUMULO INTERVENTI



Sede Legale: Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR) Tel. 0564/625348 – 0564/625349




ESTRATTO CARTOGRAFICO TERRITORIO COMUNALE CON IDENTIFICAZIONE DEI SISTEMI TERRITORIALI



Sede Legale: Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR) Tel. 0564/625348 – 0564/625349



ESTRATTO CARTOGRAFICO TERRITORIO COMUNALE CON IDENTIFICAZIONE DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLE AREE INTERESSATE DALLE VARIE ISTANZE




Sede Legale: Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR) Tel. 0564/625348 – 0564/625349



PIANTA DELLA TENUTA GRANDUCALE DI MONTAUTO

Fonte: CASTORE Regione Toscana




Sede Legale: Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR) Tel. 0564/625348 – 0564/625349

PEC: comune.manciano@postacert.toscana.it




INQUADRAMENTO INTERVENTO SU ESTRATTO PLANIMETRIA VINCOLI PAESAGGISTICI SOVRAORDINATI



Sede Legale: Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR) Tel. 0564/625348 – 0564/625349



RAPPRESENTAZIONE DEL CUMULO DEGLI INTERVENTI SU ESTRATTO PLANIMETRIA VINCOLI PAESAGGISTICI SOVRAORDINATI



Sede Legale: Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR) Tel. 0564/625348 – 0564/625349



LEGENDA:	
	Vincolo art 142 Dlgs 42/2004 lettera g)
	Vincolo art. 142 Dlgs 42/2004 lettera c)

Areale dell'intervento e beni culturali interessati (art 142 Dlgs 42/2004) distanza verificata < 3.000 m.

Dalla planimetria sopra inserita si evince che tutti gli aerogeneratori sono ricompresi dentro l'area esclusa (non idonea) ai sensi art 20 comma 8 lettera c quater del Dlgs 199/2021

BASTA SOVRAPPORLI IN MODO IDONEO ED E' PALESE LA NON CONFORMITA' IN RELAZIONE AI DISPOSTI DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 8 LETTERA C QUATER

(Dlgs 199/2021 art 20 c. 8 -c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del <u>Ministero della Cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.</u>

LETTURA NORMATIVA COMPARATA (Dlgs 199/2021)

ART. 20

(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili (tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8).[...]

Sede Legale: Piazza Magenta n. 1 – 58014 Manciano (GR) Tel. 0564/625348 – 0564/625349



in questo modo dal comma 1 si rimanda immediatamente al comma 8 (nostro corsivo)

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: [...]

[...] c-quater] fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), <u>le aree che non sono</u> ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.

Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (8)

Quindi si tratta di tutti i beni sottoposti a tutela per i quali, una volta individuato il perimetro la fascia di rispetto è individuata proprio da quanto sopra riportato.

- Tale perimetro può essere diverso:
 - nel caso dei beni di cui all'art. 136-soprattutto aree **c** e **d** questi sono "perimetrati" per specifico decreto
 - nel caso dei beni ex art 142 tutti i beni che possiedono ex lege un perimetro "legale" 150 ml. dai fiumi e torrenti, 300 ml dalla liea di costa ecc.

E' dal limite di quei "perimetri" che vanno calcolate le fasce di rispetto di 3000 ml o di 500 ml (Nostro corsivo)

Dello stesso decreto 199/2021 un bel problema interpretativo lo crea il comma 7 del medesimo art. 20 che sembra essere costruito ad arte per aggirare i principi delle successive "fasce di rispetto"

Al fine di fugare eventuali interpretazioni parziali o orientate della normativa di riferimento, si fornisce una lettura comparata dell' art 20 comma 8 punto c quater dlgs 199/2021 e, in finale, una sintesi operativa con l'individuazione delle competenze, secondo il nostro punto di vista.

ART. 20

(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla



data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili ((, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8)). In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:

- a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita' per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica gia' installati e le superfici tecnicamente disponibili;
- b) indicare le modalita' per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili. [...]
- 7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.
- 8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: [...]

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (8)

A mio avviso questa parte, togliendo gli incisi e gli inutili rimandi, la norma va letta così:

ART. 20

(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica [...] sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili [...] ((, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8)). In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:



- a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita' per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica gia' installati e le superfici tecnicamente disponibili;
- b) indicare le modalita' per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.
- 7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile[...] in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.
- 8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: [...]

c-quater) [...] le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42[...] Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.

Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (8)

Sintesi operativa per la redazione degli elaborati tecnici e grafici

In pratica, per come è scritta la norma, alla distanza dei beni, cosiddetti Galasso, si deve aggiungere una fascia di rispetto rispettivamente di 500 ml (fotovoltaico) e 3 Kilometri (eolico).

Ad esempio, se un torrente ha una fascia di rispetto da vincolo Galasso (ex art 142) di 150 ml. la fascia di rispetto totale nel caso di localizzazione di impianti fotovoltaici diventa 650 ml. (150 + 500). In caso di impianti eolici di 3150 ml (150 + 3000)

Dal punto di vista operativo la verifica più semplice è realizzare un *Buffer* (di 500 metri per il fotovoltaico e 3 kilometri per l'eolico) dalla linea del perimetro del bene vincolato (ad esempio prendere il limite dei 150 metri dalle aste dei fiumi e dei torrenti e aggiungere la distanza di 3 kilometri o di 500 metri a secondo di quale impianto si deve valutare)

Fatto questo dal punto di vista tecnico restano da individuare le competenze. Per questa procedura, proprio perché si tratta di una *estensione di un vincolo paesaggistico* è la Soprintendenza in prima battuta e poi il Ministero della cultura a livello centrale l'organo competente a esprimersi (sulla base di queste risultanze relative ai tre chilometri per l'eolico e di 500 metri per il fotovoltaico) ed affermare queste ragioni.



A nostro avviso proprio la Soprintendenza, ai sensi del punto . c quater del comma 8 dell'art 20 del 199/2021 in combinato disposto con l'art 12, comma 3-bis, del dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 dovrebbe richiedere, come documentazione integrativa, la verifica da eseguire. Tale verifica dovrebbe essere prodotta dalle società proponenti attraverso un apposito elaborato. L'elaborato dovrebbe contenere in forma sovrapposta tutti beni tutelati che circondano l'area di progetto degli impianti (eolici o fotovoltaici con le diverse misure da evidenziare) e la sovrapposizione dei livelli di tutela integrata dai 500 ml o dai tre kilometri.

Un discorso a parte merita il concetto di *cumulo degli impianti.....e degli impatti*. Anche qui però le procedure di Via e quindi la componente ambientale deve sovrapporre i progetti e non verificare a valle di ogni singolo procedimento l'eventuale cumulo.

Anche qui gli organi competenti dovrebbero richiedere, in forma di elaborato integrativo, la verifica preliminare del cumolo di Impianti. Procedura che una società proponente può espletare tramite un semplice *Accesso agli atti* e successiva rielaborazione grafica.

CONCLUSIONI

Vista la progettazione inserita all'interno del portale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in merito alla localizzazione ed al consumo del suolo si fa presente che, indipendentemente dalle aree Comunali-Provinciali e Regionali, esaminando la varia cartografia proposta, le immagini aeree con sovrapposizione degli interventi, nonché i rendering fotografici allegati, risulta evidente che l'intervento proposto:

- non risulta quantificabile dal punto di vista del reale impatto visivo in quanto non sono stati prodotti rendering su viste panoramiche che possano dimostrare correttamente ed in maniera esaustiva l'entità dell'intervento, viste anche le considerevoli dimensioni degli aerogeneratori;
- contrasta con quanto disposto dall'art 20 c. 8 -c-quater del Dlgs 199/2021, in quanto non sembra essere rispettata la distanza di 3000 m <u>dai beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</u> (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)
- si chiede alla Commissione Tecnica VIA-VAS di porre particolare attenzione alla progettazione proposta in riferimento alle condizioni dello stato dei luoghi, facendo particolare attenzione alla presenza di nuclei rurali sparsi, nonché di tratti di viabilità vicinale e provinciale che si sviluppano nei pressi delle aree in oggetto. In sintesi, le valutazioni vanno effettuate tenendo conto delle potenziali incidenze su infrastrutture di natura pubblica e privata (come ad esempio: case, edifici rurali, reti elettriche di media e alta tensione, infrastrutture viarie ecc.)
- cumula con altri progetti proposti in aree limitrofe, vedasi proposta di parco eolico da ubicare nel Comune di Manciano società proponente: Wind Italia S.r.l. codice procedura [ID: 9273], "EOLICO FIORA" da ubicare nel Comune di Manciano società proponente: Apollo Wind S.r.l. codice procedura [ID: 10847] e parco eolico da realizzare nei Comuni di Montalto di Castro e Canino società proponente: Sibilla Wind S.r.l. codice procedura [ID: 9588] nonché vari progetti di impianti agrovoltaici ubicati nelle aree limitrofe che andrebbero ad interessare



considerevoli porzioni di territorio aperto se non la quasi totalità del Subsistema Territoriale "CP4 – Le pendici di Capalbio", normato dall'Art. 19 delle N.T.A. del P.O.C. vigente;

- preso atto di quanto descritto al punto precedente, si fa presente che il cumulo degli interventi proposti interessa una vasta area della porzione Sud/Est del territorio comunale di Manciano in cui sono presenti zone naturalistiche A.R.P.A. Tale areale ha particolare valore storicotestimoniale in quanto fa parte di una ex tenuta granducale denominata "Tenuta Granducale di Montauto". A tal fine, l'Amministrazione comunale di Manciano, vista l'importanza dell'area, con Deliberazione n. 31 del 13/02/2024 ha richiesto l'avvio il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli Artt. 137, 138, 139 del D.Lgs. 42/2004.
- Inoltre, sempre per quanto riguarda la valutazione del cumulo degli interventi, visti i numerosi progetti proposti nell'area di Montauto, si richiede alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo nonché alla Regione Toscana Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio se gli elaborati delle varie istanze (facendo particolare riferimento ai foto-inserimenti ed ai rendering fotografici) sono sufficientemente dettagliati da poter consentire una visione di insieme della modifica dello skyline territoriale a seguito della eventuale attuazione degli interventi;
- A tal fine, vista l'estensione territoriale legata ai nuovi impianti posti in loc. Montauto (la cui
 proposta ubicativa, in alcuni casi, non solo è all'interno dello stesso sistema territoriale ma posta
 su aree agricole limitrofe e contigue) si fa presente che le istanze visionate fino ad oggi potrebbero
 causare una probabile alterazione degli assetti complessivi con ricadute non facilmente valutabili
 sotto il profilo paesaggistico;
- Per quanto sopra detto si invita la Commissione Tecnica a valutare le istanze presentate anche da un punto di vista complessivo;
- si richiama, infine, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 02/07/2024, avente ad oggetto: [ID: 11317] WEB-VIA FER-VIAVIAF00000041 Nuova realizzazione di un parco eolico, denominato "Parco eolico di Manciano", per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza complessiva di 50,4 MW, sito in Manciano e la relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale RTN ATTO DI INDIRIZZO, allegata alla presente, con la quale viene espresso il dissenso dell'Amministrazione comunale alla proposta progettuale di che trattasi per le motivazioni ivi riportate.

IL DIRIGENTE

Arch. Fabio Detti

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

